

DECRETO N. 58**in data 18 Maggio 2020**

Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del decreto n. 57 del 17 maggio 2020.

IL PRESIDENTE

VISTO gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

VISTO l'articolo 168 del Trattato sul **Funzionamento** dell'Unione Europea;

VISTI:

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone *"il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni"*, nonché *"nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale"*;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 50, che recita *"Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali"*;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante "Misure urgenti per il **contenimento** del contagio nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, **Verbano-Cusio-Ossola**, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di **contenimento** e gestione dell'emergenza **epidemiologica** da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di **contenimento** e gestione dell'emergenza **epidemiologica** da COVID-19, sull'intero territorio nazionale";
- l'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 34 del 21 marzo 2020, recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza **epidemiologica** da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e **sanità pubblica**";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di **contenimento** e gestione dell'emergenza **epidemiologica** da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per **fronteggiare** l'emergenza epidemiologica da COVID-19. in particolare l'art. 3 che recita: "Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni **sopravvenute di aggravamento** del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure **ulteriormente** restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale";
- l'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle **infrastrutture** e dei trasporti;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 35 del 29 marzo 2020, recante "Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza **epidemiologica** da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e **sanità pubblica**";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020, recante all'art. 1 "Misure urgenti per il **contenimento** del contagio", nonché la proroga al 13 aprile 2020 "dell'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e

dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle *infrastrutture e dei trasporti*";

- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 36 del 3 aprile 2020, recante "Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza *epidemiologica da COVID-19*. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 38 del 6 aprile 2020, recante "Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza *epidemiologica da COVID-19*. Servizio di trasporto pubblico non di linea";
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 39 del 6 aprile 2020, recante "Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza *epidemiologica da COVID-19*. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 7 aprile 2020, recante "Modifica al punto 14 del decreto n. 39 del 6 aprile. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 recante all'art. 1 "Misure urgenti di *contenimento del contagio*", nonché l'efficacia dal 14 aprile al 3 maggio 2020 delle disposizioni in esso contenute e la cessazione degli effetti delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11, 22 marzo 2020 e 1 aprile 2020;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 43 del 13 aprile 2020, recante "Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza *epidemiologica da COVID-19*. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di *contenimento* e gestione dell'emergenza *epidemiologica da COVID-19*, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 49 del 30 aprile 2020, recante "Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza *epidemiologica da COVID-19*. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 50 del 2 maggio 2020, recante "Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza *epidemiologica da COVID-19*. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza *epidemiologica da COVID-19*";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 57 del 17 maggio 2020, recante "Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;

PRESO ATTO dell'Ordinanza n. 646 datata 8 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile che, all'art. 1, comma 1, dispone che: *“le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 si applicano alle sole persone fisiche, come letteralmente indicato nel medesimo decreto. È esclusa ogni applicabilità della misura al transito e trasporto merci ed a tutta la filiera produttiva da e per le zone indicate. Quanto previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, lettera a) non vieta alle persone fisiche gli spostamenti su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro, di necessità o per motivi di salute, nonché lo svolgimento delle conseguenti attività”;*

RILEVATO che i pareri forniti in data 29 aprile e 16 maggio 2020 dal Comitato Tecnico-scientifico regionale hanno indicato che:

- sia opportuno specificare, oltre la febbre, più **dettagliatamente** i sintomi Covid-19 ed in particolare: tosse, difficoltà respiratorie, riduzione dell'olfatto o del gusto, diarrea, mal di gola o raffreddore;
- sia ancora necessario vietare in tutte le strutture socio-assistenziali (RSA, RA, RAF) e sanitarie gli accessi ai visitatori, se non per evenienze straordinarie valutate dalle direzioni sanitarie;
- si ritenga possibile a far data dal 18 maggio l'apertura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio ancora chiusi;
- sia auspicabile il rinvio dell'apertura di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nell'arco temporale fra il 23 e il 25 maggio;

PRESO ATTO del “Monitoraggio Fase 2 Report settimanale” datato 16 maggio 2020 del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità, che, in particolare per il Piemonte, individua una valutazione “bassa-livello2” in riferimento all'aumento di trasmissione ed attuale impatto COVID-19 sui servizi assistenziali, un indicatore Rt ampiamente ricompreso all'interno dei valori riferimento nonché un trend settimanale dei casi COVID-19 in continua **diminuzione**, **testimonianza** di un significativo miglioramento del contesto epidemiologico piemontese;

PRESO ATTO del parere del Gruppo di studio, istituito con D.G.R. n. 1-1252 del 20 aprile 2020 e presieduto dal Prof. Ferruccio Fazio, favorevole a ulteriori riaperture nella cosiddetta “Fase 2” in Regione Piemonte;

DATO ATTO che la Regione Piemonte ha attivato tre livelli di monitoraggio al fine di verificare quotidianamente l'evoluzione del contagio su tutto il territorio piemontese ed in particolare:

- **monitoraggio** nazionale a cura dell'Unità di crisi regionale in interfaccia diretta con il Ministero della salute come da decreto del 30 aprile 2020;
- **monitoraggio** regionale condotto sotto la supervisione del prof. Paolo Vineis;
- **monitoraggio** istituzionale di cui alla D.G.R. n. 1-1314 del 4 maggio 2020 "Costituzione del Gruppo regionale di monitoraggio Fase 2" finalizzato ad acquisire le informazioni legati agli effetti dell'attenuazione delle misure di *lockdown*;

DATO ATTO che in data 15 maggio 2020 la Giunta della Regione Piemonte ha disposto con D.G.R. n. 31-1381 l'adozione di un sistema di gestione relativo alla Fase 2 dell'epidemia COVID-19 per il **tracciamento** attivo dei contatti;

RILEVATO che, per quanto riguarda gli ambienti di lavoro e quindi la tutela dei lavoratori, sono già operanti idonei protocolli nazionali sulla sicurezza del lavoro nonché le prescrizioni più cautelative adottate dalle singole aziende o categorie di aziende, con conseguente operatività delle idonee misure a presidio della salute individuale e collettiva;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 14, del citato decreto-legge 15 maggio 2020, n. 33, prevede che *"le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali"*;

DATO ATTO che il Presidente della Conferenza, Stefano Bonaccini, con nota prot. n. 3897/COV19, ha trasmesso in data 17 maggio 2020 al Presidente del Consiglio dei ministri il documento definitivo condiviso dalle Regioni e dalle Province autonome, *"Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive"*, prot. 20/81/CR01/COV19;

RILEVATO che il D.P.C.M. del 17 maggio 2020 richiama nelle proprie premesse il suddetto documento *"Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive"* e lo allega sub 17 al medesimo **provvedimento**;

VISTA la D.G.R. n. 1-1382 del 17 maggio 2020, *"Adozione delle 'Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive' dal prossimo 18 maggio 2020, in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19, condivise in sede di Conferenza dai Presidenti delle Regione e delle Province autonome"*, che adotta per la Regione Piemonte il suindicato documento *"Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive"*;

RITENUTO in conseguenza di allegare sub 1 le citate *"Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive"* come parte integrante e

sostanziale del presente decreto, affinché sia rispettato il contenuto delle schede tecniche richiamate;

ASSUNTA il 16 maggio 2020 l'intesa con le associazioni di **rappresentanza** degli Enti Locali ANCI, ANPCI, UNCEM, UPI, ALI, con i Sindaci dei Comuni capoluogo, con i Presidenti delle Province, in presenza dei Prefetti del Piemonte;

SENTITO il Ministro della salute;

SENTITO l'Assessore alla sanità della Regione Piemonte;

INFORMATATA la Giunta regionale ed ottenuta la relativa **condivisione**;

SENTITE le associazioni di categoria **maggiormente rappresentative**;

SENTITI i Presidenti dei Gruppi del Consiglio regionale;

RILEVATO che il citato D.P.C.M. del 17 maggio 2020 prevede la riapertura da lunedì 18 maggio di tutte le attività di commercio al dettaglio, di servizi alla persona, nonché di bar e ristoranti;

RITENUTO che il contesto epidemiologico piemontese presenti positivi effetti dovuti all'attività di prevenzione e **contenimento**, confermati dagli indici di rilevamento effettuati sui tre livelli di monitoraggio sopra citati;

RITENUTO altresì che sia opportuno continuare ad ispirarsi alla cautela prevedendo un ritorno alla normalità graduale, adottando anche misure **maggiormente** prudenziali rispetto a quanto disposto con i **provvedimenti** statali;

CONSIDERATO che, nel rispetto dei protocolli o linee guida nazionali, sia possibile garantire una ripresa delle attività nella preminente esigenza della tutela della salute pubblica e, comunque, riservandosi di intervenire **tempestivamente** per l'adozione di immediati interventi restrittivi qualora si rendessero necessari in relazione ai monitoraggi sopra richiamati;

RITENUTO di revocare integralmente e di sostituire, con il presente, il decreto n. 57 del 17 maggio 2020 contenente analoghe disposizioni al fine di apportare opportuni adeguamenti e precisazioni;

RITENUTO pertanto che quanto sopra esposto ben delinei le condizioni di necessità ed urgenza necessarie alla tutela della sanità pubblica;

ORDINA

che, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica, e tenuto conto delle misure già disposte con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel territorio regionale si adottino le seguenti misure:

- 1) sono consentiti gli spostamenti all'interno del territorio regionale;
- 2) i soggetti con febbre (maggiore di 37,5° C) oppure con sintomi compatibili da infezione da COVID-19 (tosse, difficoltà respiratorie, riduzione dell'olfatto o del gusto, diarrea, mal di gola o raffreddore) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i rapporti sociali, contattando il proprio medico curante;
- 3) è fatto obbligo sull'intero territorio regionale a tutti i cittadini di utilizzare idonee protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, ed in tutti i luoghi e le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza, fatto salvo per i bambini di età inferiore a sei anni, per i soggetti con forme di disabilità o con patologie non compatibili con l'uso continuativo dei dispositivi di protezione individuale;
- 4) ai fini di cui al precedente punto 3), possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano *comfort* e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso; l'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il **distanziamento** fisico, l'igiene costante e accurata della mani) che restano invariate e prioritarie;
- 5) è vietata ogni forma di assembramento in luoghi pubblici o privati nel rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. del 17 maggio 2020;
- 6) le strutture sanitarie attuano un monitoraggio dei loro operatori con rilevazione della temperatura corporea prima del turno di lavoro, nel rispetto di quanto disposto al precedente punto 2);
- 7) l'accesso agli Uffici Giudiziari fino a cessazione dell'emergenza è consentito, previa rilevazione della temperatura corporea, nel rispetto di quanto disposto al precedente punto 2), con l'obbligo per chiunque di indossare protezioni delle vie respiratorie dal momento dell'ingresso e fino all'uscita;

- 8) è mantenuto il divieto di ingresso ai visitatori in tutte le strutture pubbliche, private, convenzionate ed equiparate del S.S.N. e altresì nelle strutture socio assistenziali (ad esempio RSA, RA, RAF) salvo i casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura;
- 9) è mantenuto il blocco delle *slot machine* e di *monitor* e televisori da parte degli esercenti al fine di impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all'interno dei locali, come previsto all'articolo 1, lettera l, del D.P.C.M. del 17 maggio 2020;
- 10) nell'ambito dei loro poteri, i Comuni possono consentire orari di apertura tali da favorire la massima operatività delle attività commerciali e di servizio alla persona;
- 11) sono consentite le consegne a domicilio per tutti i settori merceologici purché nel rispetto dell'osservanza delle norme **igienico-sanitarie**, della disciplina del settore commercio e della normativa fiscale;
- 12) in riferimento all'attività di asporto, fino alla data del 22 maggio 2020 compreso, gli esercizi interessati, dandone comunicazione al Comune, avviano il servizio, nel rispetto delle seguenti modalità:
- è fatto salvo il potere del Sindaco di vietare nel proprio comune, o delimitare su parti di esso, tali attività in presenza di specifiche motivazioni di carattere sanitario ovvero laddove non sia possibile assicurare il rispetto di quanto previsto dalle presenti disposizioni e dalla presente ordinanza;
 - i titolari delle attività dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
 - a) il divieto di consumare prodotti all'interno dei locali;
 - b) il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
 - c) in attesa dell'ingresso, la distanza minima in coda deve essere di due metri;
 - d) il ritiro dei prodotti, preferibilmente ordinati da remoto, deve avvenire per appuntamenti dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare **assembramenti** all'esterno, e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e sempre rispettando le misure di cui all'allegato 11 del D.P.C.M. del 17 maggio 2020;
 - e) allo stesso modo è consentito l'asporto in quegli esercizi di ristorazione per la consegna al cliente direttamente dal veicolo;
 - f) ogni cliente, così come il personale in servizio, dovrà indossare una mascherina;
 - g) in ogni atto e movimento tra gli addetti alla vendita ed il cliente presenti nei locali dell'esercizio dovrà essere mantenuta la distanza minima di due metri;

- le attività da asporto dovranno avvenire nella fascia oraria 6-22, fatto salvo il potere dei Sindaci di stabilire orari più restrittivi ai sensi dell'art. 50, comma 5, del Testo Unico degli Enti Locali, nel rispetto delle puntuali esigenze dei luoghi;
- in caso di inadempienza da parte delle singole attività di una delle prescrizioni sopra richiamate, i Sindaci provvedono immediatamente a sospendere l'attività da asporto;

13) dal 23 maggio 2020, è consentita la riapertura delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui ristoranti, bar, pub), nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma ee, del D.P.C.M. del 17 maggio 2020 e dalla scheda tecnica "Ristorazione" contenuta nelle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" allegate sub 1 al presente provvedimento;

14) dal 18 maggio 2020, è consentita la riapertura di tutte le strutture turistico-ricettive, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma nn, del D.P.C.M. del 17 maggio 2020 e dalla scheda tecnica "Strutture ricettive" contenuta nelle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" allegate sub 1 al presente provvedimento;

15) dal 18 maggio 2020, è consentita la riapertura del settore della cura della persona, **comprendente**, in particolare, acconciatori, barbieri ed estetisti, ad eccezione delle attività di cui all'articolo 1, comma z, del D.P.C.M. del 17 maggio 2020, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma gg, del medesimo D.P.C.M. e dalla scheda tecnica "Servizi alla persona (Acconciatori ed estetisti)" contenuta nelle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" allegate sub 1 al presente provvedimento;

16) dal 18 maggio 2020, è consentita la riapertura di tutte le attività di commercio al dettaglio, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma dd, del D.P.C.M. del 17 maggio 2020 e dalla scheda tecnica "Commercio al dettaglio", contenuta nelle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" allegate sub 1 al presente provvedimento;

17) fermo quanto già previsto dai provvedimenti statali e regionali in riferimento ai mercati alimentari, dal 20 maggio 2020 è consentita la apertura, nei mercati, anche della componente non alimentare, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma dd, del D.P.C.M. del 17 maggio 2020 e dalla scheda tecnica "Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)", contenuta nelle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" allegate sub 1 al presente provvedimento;

18) la attività di apertura degli uffici aperti al pubblico deve essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla scheda tecnica "Uffici aperti al pubblico",

contenuta nelle “*Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive*” allegate sub 1 al presente provvedimento;

- 19) l'attività di manutenzione del verde deve essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla scheda tecnica “Manutenzione del verde”, contenuta nelle “*Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive*” allegate sub 1 al presente provvedimento;
- 20) dal 18 maggio 2020, è consentita l'apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma p, del D.P.C.M. del 17 maggio 2020 e dalla scheda tecnica “Musei, archivi e biblioteche”, contenuta nelle “*Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive*” allegate sub 1 al presente provvedimento;
- 21) le cerimonie religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1 a 7 del D.P.C.M. del 17 maggio 2020;
- 22) gli orari di apertura e le modalità di accesso ai Cimiteri sono definiti dalle Amministrazioni Comunali territorialmente competenti;
- 23) è consentita la riapertura di parchi e giardini, con orari di apertura e modalità di accesso definiti dalle **Amministrazioni Comunali territorialmente** competenti, nelle modalità previste all'articolo 1, comma b, del D.P.C.M. del 17 maggio 2020;
- 24) sono consentite per i proprietari ed affidatari, nel rispetto della normativa vigente, le attività allenamento ed **addestramenti** di animali nelle strutture di ricovero e custodia;
- 25) è consentito il servizio di custodia di animale d'affezione e le attività che riguardano le adozioni;
- 26) dal 18 maggio 2020, è consentita la riattivazione nel territorio regionale dei tirocini **extra-curricolari** in presenza, già sospesi ed eventualmente riattivati in modalità di lavoro **agile** (*smart working*), subordinatamente all'osservanza delle seguenti disposizioni:
 - vi sia un'**organizzazione** degli spazi da parte del soggetto ospitante tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate al settore produttivo di riferimento e anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al “Documento tecnico sulla possibile

rimodulazione delle misure di **contenimento** del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di **prevenzione**" pubblicato dall'INAIL e di cui alla normativa sanitaria nazionale;

- l'avvio del tirocinio **extra-curriculare** sia effettuato in presenza dei consensi da parte del tirocinante, del soggetto ospitante e del soggetto promotore o ente formativo;
- in caso di impossibilità di garantire **adeguatamente** le distanze di sicurezza nei locali dell'impresa ospitante, i tirocini **extra-curricolari** siano **eccezionalmente** proseguiti in modalità di lavoro agile (*smart working*) fino alla fine dello stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, così come dichiarato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 e **comprensivo** di ulteriori proroghe;
- per i tirocini extra-curricolari, per quanto qui non **espressamente** disposto, sono fatte salve le disposizioni nazionali e regionali in materia;

27) nel rigoroso rispetto delle norme **precauzionali** di cui al punto 26), dal 18 maggio 2020 è consentita da parte delle Pubbliche **Amministrazioni** interessate l'attivazione di nuovi cantieri di lavoro e la riattivazione di quelli eventualmente sospesi;

28) fatto salvo quanto previsto dal D.P.C.M. del 17 maggio 2020, articolo 1, comma e, dal 18 maggio 2020, sono consentite le attività sportive all'aria aperta in forma individuale rispettando la distanza minima di due metri (a titolo esemplificativo e non esaustivo: atletica, ciclismo, corsa, golf, tiro con l'arco, tiro a segno, equitazione, tennis, vela, attività acquatiche individuali, canottaggio, escursionismo, arrampicata libera, sci alpinismo, motociclismo, automobilismo, attività cinofila) nell'ambito dei rispettivi impianti sportivi, centri e siti sportivi subordinatamente all'osservanza delle seguenti disposizioni:

- i gestori di impianti sportivi, di centri sportivi e di siti sportivi che rendono accessibili le aree adibite alla pratica sportiva all'aria aperta vietano la fruizione degli spazi e servizi accessori (palestre, luoghi di socializzazione, docce e spogliatoi) fatto salvo per quanto riguarda i locali di transito necessari agli accessi e i locali adibiti a servizi igienici;
- i suddetti gestori, oltre a garantire la corretta e costante sanificazione e **igienizzazione** degli ambienti al chiuso e dei servizi igienici, assicurano il **contingentamento** degli ingressi, l'organizzazione di percorsi idonei e l'adozione delle misure atte ad assicurare il distanziamento sociale e il divieto di assembramento (ad esempio utilizzando il sistema della prenotazione on

line o telefonica degli spazi, le turnazioni, la gestione degli accessi al sito sportivo ed al percorso degli utenti);

- l'attività di **insegnamento** è consentita a condizione che l'istruttore mantenga la distanza di sicurezza ovvero utilizzi la mascherina se la dimostrazione o l'assistenza all'allievo avvenga a distanza inferiore e che l'istruttore indossi guanti monouso se l'attività prevede il contatto con l'allievo.

Il presente decreto revoca il precedente n. 57 del 17 maggio 2020 ed ha efficacia con decorrenza dal 18 maggio 2020 fino al 24 maggio 2020.

INFORMA

Il Ministro della salute ai sensi del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

on. Alberto Cirio



57570

